

Allegato "B" al n. 31.277/8.233 di rep.

### STATUTO

#### Articolo 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata

**"Centro Laici Italiani per le Missioni Ce.L.I.M. - ONLUS".**

L'Associazione è un Organismo Non Governativo di Cooperazione Internazionale ai sensi della Legge n. 125/2014, e una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Fontana n. 2.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale altrove, di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'Associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

#### Articolo 2 - Scopo dell'associazione

L'Associazione intende perseguire una concreta ed efficace azione tesa alla costruzione di un'umanità unita e solidale, contro la povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano.

Intende, ispirandosi all'insegnamento evangelico, ricercare e promuovere condizioni sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche di piena realizzazione di ogni uomo, di qualunque credo religioso, condizione o razza.

L'Associazione non ha finalità partitiche e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale internazionale, con particolare riferimento ai settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della formazione, dell'istruzione, dell'avvio all'imprenditorialità, della tutela dei diritti civili e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (e in questo caso con espressa esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi).

#### Articolo 3 - Fini Associativi

I fini associativi sono:

- la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l'instaurazione di un reale scambio con i popoli e le comunità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti;
- la realizzazione, in questi Paesi, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, miglioramento economico e rispetto dei diritti umani,
- l'invio, per queste attività di cooperazione, di persone qualificate professionalmente e con forti motivazioni di solidarietà internazionale, affinché si inseriscano in spirito di volontariato nello sforzo di progresso civile, sociale, economico, politico e culturale dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti;
- l'intervento nei Paesi in via di sviluppo, qualora ritenuto opportuno, per fare fronte alle situazioni di emergenza (carestie, profughi, calamità naturali) presso le fasce più deboli delle popolazioni colpite;
- l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità ed alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei

rapporti internazionali ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo;

- la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale;

- l'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività e/o iniziative che coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio;

- la promozione di processi e lo studio di pratiche di sviluppo sostenibile in Italia e all'Estero.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 4 - Mezzi Associativi

Per la realizzazione dei fini associativi, l'Associazione può impiegare i mezzi ritenuti più idonei, nel rispetto dello spirito del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia.

In particolare, l'Associazione può:

- formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali, che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con "partners" locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;

- identificare e realizzare progetti di sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti, con il coinvolgimento attivo dei "partners" locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta;

- attivare e gestire centri di documentazione, mostre, centri di animazione e di attività multimediali;

- attivare e gestire attività di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo e solidale;

- promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali sostenibili e partecipare alla gestione, quando opportuno, grazie a donazioni a questo finalizzate;

- svolgere attività di educazione al valore delle diverse culture ed al loro scambio, all'apertura agli altri popoli ed allo sviluppo, nelle scuole e negli ambienti di formazione e aggregazione dei ragazzi;

- realizzare attività informative e formative destinate all'opinione pubblica ed in modo particolare a quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all'interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico;

- svolgere attività editoriale e di stampa di qualsivoglia strumento periodico e non;

- realizzare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;

- svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;

- riunirsi, anche in consorzio, con altri Organismi Non Governativi o altre aggregazioni o altri attori della società civile e del privato sociale;

- collaborare con altre Associazioni, Organismi Non Governativi, ONLUS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi Internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, scuole, imprese, organismi ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati;

- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, purché direttamente connesse e strumentali alle attività di cui sopra e nel pieno

rispetto dello spirito del presente Statuto;

- acquisire beni e partecipazioni con l'utilizzo di donazioni a questo finalizzate allo scopo di rendere economicamente sostenibile l'attività dell'Associazione e permettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.

L'Associazione si avvale, in modo rilevante, delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

#### Articolo 5 - Soci e Sostenitori

Possono aderire all'Associazione, indipendentemente dal sesso, dall'età (purché maggiorenni), dalla professione, dalla cittadinanza, dalla appartenenza etnica, da convinzioni ideali e politiche, le persone fisiche o giuridiche che aderiscono allo spirito dell'Associazione e ne condividono le finalità.

Il rapporto associativo si sostanzia nelle due figure dei Soci e dei Sostenitori.

##### Soci.

Soci sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che ne fanno richiesta, dichiarando espressamente di accettare le disposizioni del presente Statuto.

È loro diritto/dovere:

- partecipare alla vita dell'Associazione;
- partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione;
- assumere, se del caso, ruoli e compiti istituzionali allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali;
- versare con regolarità la quota sociale.

L'accettazione dei nuovi Soci avviene con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

La cessazione della qualifica di Socio avviene per:

- esplicita richiesta di dimissioni da parte del Socio stesso;
- mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale;
- gravi e comprovati motivi, valutati, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria (nella quale al socio deve essere consentito il diritto di contraddittorio) con il voto favorevole maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

##### Sostenitori.

Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che intendono sostenere con contributi personali o economici l'attività dell'Associazione, e ne fanno richiesta.

L'accettazione dei Sostenitori avviene con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei componenti dello stesso.

I Sostenitori:

- possono partecipare alla vita dell'Associazione;
- possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee.

La cessazione della qualifica di Sostenitore avviene per:

- esplicita richiesta da parte del Sostenitore stesso;  
- gravi e comprovati motivi, valutati, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo con delibera presa con la maggioranza dei suoi componenti.

E' in ogni caso espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per recesso ed esclusione, si applica l'art. 24 del Codice Civile.

#### Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

#### Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea possono partecipare, con le rispettive attribuzioni indicate all'articolo 5 del presente statuto, i soci e i sostenitori.

Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale e dei contributi dovuti all'Associazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Ad ogni socio ordinario spetta un solo voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci, mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, dato atto che il relativo messaggio deve essere recapitato al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve risultare la prova del suo ricevimento.

Ciascun Socio, nel caso non si tratti di persona fisica, è rappresentato in Assemblea da chi ne abbia la legale rappresentanza, e in ogni caso qualunque Socio può essere rappresentato da chi sia stato allo scopo delegato in forma scritta. La validità delle deleghe è riscontrata dal Presidente. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età, a sua volta sostituito, in caso di assenza, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea constata la validità della convocazione e dell'intervento dei Soci, dirige i lavori dell'Assemblea con la discussione e lo svolgimento delle delibere, rilevando i voti e l'esito della votazione; il Presidente dell'Assemblea sottoscrive con il Segretario il verbale dell'Assemblea predisposto da quest'ultimo.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito:

- a) alla fissazione delle direttive e degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- b) alla entità della quota sociale annuale e/o all'ammontare di eventuali contributi;
- c) alla determinazione del numero e alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e alla nomina del Presidente;
- d) alla ratifica delle cooptazioni dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) alla ratifica dell'ammissione e alla esclusione dei Soci;
- f) alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e/o alla scelta di un diverso Organo di Controllo, ove consentito dalla legge;
- g) alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;
- h) alla approvazione del regolamento interno;
- m) ad ogni altro argomento demandato al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In sede ordinaria e in prima convocazione, le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti aventi diritto di voto, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:

- a) alle modifiche dello Statuto;
- b) allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c) su ogni argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

In sede straordinaria, le deliberazioni sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci ed, in seconda convocazione, con la presenza almeno della maggioranza dei Soci, e comunque se raccolgono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti.

La deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto.

Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

#### Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci), compreso il Presidente, di cui uno nominato dall'Arcivescovo di Milano in sua rappresentanza e tutti gli altri dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle proprie dell'Assemblea, ed in particolare:

- la nomina del Presidente, qualora non sia stato nominato dall'Assemblea, nonché la nomina del Vice Presidente e del Tesoriere;
- la nomina del Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio;

- la nomina di uno o più Direttori, che potranno essere anche soggetti diversi dai membri del Consiglio;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, della relazione sull'attività svolta e della programmazione dell'attività annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la responsabilità di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- l'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- l'ammissione di nuovi Soci e Sostenitori;
- l'esclusione per gravi motivi dei Soci e dei Sostenitori;
- la determinazione delle quote associative;
- la costituzione e lo scioglimento di altre sedi dell'Associazione;
- l'accettazione delle donazioni e dei lasciti e le modifiche patrimoniali;
- eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle tenuta a norma di legge del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea e del libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di provvedere alla tenuta delle scritture contabili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, mediante avviso di convocazione da spedirsi a ciascun componente del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché specificare l'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con quarantotto ore di anticipo mediante messaggio inoltrato via fax o posta elettronica avente lo stesso contenuto dell'ordinario avviso di convocazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di un suo membro, il Consiglio Direttivo provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione. Il membro cooptato, che non può comunque essere più di uno e la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea successiva, dura in carica fino al termine del triennio per il quale il Consiglio Direttivo stesso risulta in carica.

Di ogni adunanza il Segretario dovrà redigere verbale, che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e annotare nell'apposito libro sociale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti. In tale caso è necessario:

- che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno se non è stato eletto dall'Assemblea, dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e sottoscrive qualunque tipo di atto in nome e per conto di essa; può comparire in giudizio in rappresentanza dell'Associazione e promuovere azioni in qualunque sede e grado, nominando avvocati e procuratori alle liti nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione. In caso di necessità e di urgenza, adotta tutti provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior funzionamento dell'Associazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo in apposita seduta da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione della decisione.

Il Presidente esercita i poteri e le funzioni che il Consiglio di Amministrazione gli delega con delibera assunta e depositata nelle forme di legge che determini i limiti e le modalità della delega stessa.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro il termine di giorni trenta dalla data di assunzione del provvedimento, per la ratifica del provvedimento medesimo.

In caso di assenza anche temporanea o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### Articolo 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. In particolare predisporre i bilanci e verifica le operazioni di pagamento e di riscossione. Sono di competenza del Tesoriere, su indicazioni del Consiglio, la gestione contrattuale con il personale dipendente e con i collaboratori dell'Associazione.

#### Articolo 11 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e custodisce gli atti e i documenti dell'Associazione.

#### Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da 3 (tre) membri scelti anche fra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e riferirne all'Assemblea;
- b) esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, partecipando alla discussione.

Qualora la legge lo consenta, il controllo dei conti può essere demandato ad una Società di revisione regolarmente iscritta ai sensi di legge, scelta dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 13 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili pervenuti od acquisiti nel corso della vita dell'Associazione e ad essa intestati;
- b) da erogazioni liberali in denaro, da donazioni e da lasciti testamentari;
- c) dalle quote annuali di iscrizione e dagli altri contributi dei Soci;
- d) dai contributi dei Sostenitori e dei privati in genere;
- e) dai contributi dello Stato, di Enti Pubblici o di Associazioni pubbliche;
- f) dai contributi di organismi internazionali;
- g) dalle entrate direttamente connesse;
- h) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- i) dal risultato dell'esercizio;
- j) dai contributi altrimenti pervenuti.

Il contributo associativo, da versarsi all'atto della adesione all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale a carico dei Soci è riferita all'anno solare ed è dovuta nella sua interezza nel termine indicato dal Consiglio Direttivo da coloro che rivestono la qualità di Soci ordinari nel corso dell'anno solare cui la quota si riferisce, anche se hanno rivestito tale qualità soltanto per una frazione dell'anno.

#### Articolo 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio ed entro quattro mesi dalla chiusura stessa, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Il bilancio è formato secondo diligente prudenza e nell'osservanza dei principi contabili stabiliti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, in modo da rappresentare in modo fedele e chiaramente comprensibile la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita

dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 15 - Liquidazione e scioglimento

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea (presa con il voto favorevole di più dei tre quarti dei Soci) che deve nominare uno o più Liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, saranno applicate le disposizioni di legge in vigore.

Milano, 16 aprile 2016

F.to ANDREA PIERANGELO CAMPOLEONI

F.to GUIDO PEREGALLI

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale